



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Via Carducci, 26 – 35123 PADOVA ☎ 049 8751910 📠 049 657792

web: www.ordinefarmacistipadova.it

email: ordfarmpd@iperv.it pec: ordinefarmacistipd@pec.fofi.it

NOTIZIE E.N.P.A.F. 2018

L'iscrizione all' Enpaf ed il pagamento dei relativi contributi, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti (art. 21 del D.L.C.P.S. n. 233 del 13.09.1946). I contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione.

CONTRIBUTO BASE ANNUO:		€	4.477,00
CONTRIBUTO RIDOTTO ANNUO:	del 85 %	€	672,00
	del 50 %	€	2.239,00
	del 33.33 %	€	2.985,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' :	del 3%	€	134,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' : (in stato di disoccupazione)	del 1%	€	45,00

Il contributo (base o ridotto) posto a ruolo è aumentato di una somma fissa di:

€ 28,00	per assistenza orfani e vedove
€ 16,00	per indennità di maternità

e di € 52,00 quota prima iscrizione (solo per l'anno di iscrizione)
questa quota non è dovuta da chi sceglie di pagare il contributo di solidarietà

→ATTENZIONE !!!←

N.B.: La riduzione del contributo viene concessa all'iscritto che sia in possesso dei requisiti per almeno la metà del periodo di iscrizione più un giorno (riferito all'anno solare).

LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO BASE (o SOLIDARIETA') VIENE APPLICATA SOLO SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO (inviare RACCOMANDATA A.R. o PEC: posta@pec.enpaf.com) e nei casi previsti dall'art. 21 del Regolamento dell'ENPAF.

La modulistica è disponibile sul sito dell'ENPAF www.enpaf.it o presso la Segreteria dell'Ordine.

SI AVVISA CHE, NEL CASO IN CUI L'ISCRITTO NON INVII ALCUNA COMUNICAZIONE, L'ENPAF POTREBBE PROCEDERE ALL'INVIO DEI BOLLETTINI DI PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERA

→I bollettini per il pagamento arrivano nel mese di aprile/maggio:

3 bollettini per il pagamento in 3 rate (30.04.2018; 31.05.2018; 31.07.2018)- Contributo di solidarietà: unica rata

Nel 2° anno d'iscrizione all'Albo vengono inviati all'iscritto i contributi del 1° e del 2° anno insieme.

→Pensione di vecchiaia: si consegue a 68 anni di età e con 30 anni d'iscrizione e contribuzione effettive di cui almeno 20 di attività professionale.

→La pensione ENPAF è cumulabile con la pensione corrisposta da altro Ente previdenziale (es. INPS ENPAS ecc. art. 44 del Regolamento).

CHI NON HA DIRITTO alla riduzione

Non si ha diritto alla riduzione contributiva se l'attività professionale di farmacista viene svolta:

- in qualità di titolare, socio, collaboratore in impresa familiare, associato agli utili di farmacia o di parafarmacia
- in regime di lavoro autonomo, con o senza partita IVA;
- con contratto a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- con borsa di studio senza ulteriore copertura previdenziale, oltre a quella dell'ENPAF;
- a titolo gratuito

CHI HA DIRITTO alla riduzione

- Tutti gli iscritti che non rientrano nelle categorie su indicate e che, nell'anno solare, hanno svolto attività lavorativa per un periodo (anche non continuativo) di almeno sei mesi ed un giorno. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi ed un giorno, l'Enpaf riconosce la riduzione contributiva in via provvisoria, fermo restando l'obbligo dell'iscritto di documentare entro l'anno solare la propria attività lavorativa al fine di consolidare il diritto alla riduzione contributiva. In mancanza, l'iscritto sarà reintegrato a quota intera e il maggior importo dovuto verrà riscosso l'anno successivo.
- Gli iscritti che si trovano nella condizione di disoccupazione involontaria, documentata con l'iscrizione al Centro per l'Impiego. Tali iscritti possono ottenere la massima riduzione contributiva per un periodo (anche non continuativo) di cinque anni. Dal sesto anno in poi, in caso di disoccupazione involontaria, sarà applicata d'Ufficio la riduzione del 50% del contributo previdenziale.
- Gli iscritti che non esercitano l'attività professionale di farmacista, inclusi i pensionati di altri enti. L'aliquota di riduzione massima ad essi consentita è pari al 50% del contributo in misura intera.
- Gli iscritti pensionati Enpaf che non esercitano l'attività professionale di farmacista. A questi è consentita la riduzione massima dell'85% del contributo in misura intera.

COME compilare la domanda di riduzione

Al fine di facilitare i relativi adempimenti, l'Enpaf ha predisposto idonea modulistica che comprende le diverse condizioni lavorative degli iscritti che hanno diritto alla riduzione contributiva. I modelli sono disponibili sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.enpaf.it (sezione documenti/modulistica/contributi). Per il buon esito della domanda di riduzione, si invita a compilare integralmente i modelli e ad allegare la documentazione in essi richiesta ricordando che NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA O ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

QUANDO inviare la domanda di riduzione

- **NUOVO ISCRITTO:** se nel diritto, la domanda di riduzione deve essere inviata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine professionale. Ad esempio, se l'iscrizione all'Ordine è avvenuta nell'anno 2017, la domanda di riduzione deve essere inviata per entrambi gli anni (2017 e 2018) entro il 30 settembre 2018. Il termine su indicato è perentorio ed il mancato rispetto comporta l'attribuzione del contributo previdenziale a quota intera per un triennio (anno di prima iscrizione ed i due successivi).
- **GIA' ISCRITTI:** la domanda di riduzione del contributo previdenziale Enpaf deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in cui l'iscritto si trovi in una delle condizioni previste dal regolamento per ottenerla. Il termine può essere prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile, ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà, si raggiunga dopo il 30 settembre.

I TERMINI SONO PERENTORI: IL MANCATO RISPETTO COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA INTERA PER L'ANNO SUCCESSIVO.

N.B: SE LA CONDIZIONE CHE HA CONSENTITO DI OTTENERE LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA O IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARITÀ NON E' CAMBIATA, NON OCCORRE RINNOVARE OGNI ANNO LA DOMANDA DI RIDUZIONE